



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 1, riunita in udienza il 11/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**FAZZINI CARLA**, Presidente e Relatore

**ARDIGO' LUCIO**, Giudice

**GASPERI PIER FRANCESCO**, Giudice

in data 11/04/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 316/2024 depositato il 27/11/2024

**proposto da**

[REDACTED]

**Difeso da**

Alessandra Amatucci - MTCLSN77P49H769Z

**ed elettivamente domiciliato presso** avv.alessandraamatucci@pec.giuffre.it

**contro**

[REDACTED]

**Difeso da**

[REDACTED]

**ed elettivamente domiciliato presso** [REDACTED]

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720220005710630 IVA-ALTRO 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2025 depositato il 14/04/2025**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente:** si riporta agli atti e dichiara, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., di disconoscere il documento n. 9 di controparte in quanto non reca alcuna attestazione di conformità all'originale, non essendo stato peraltro notificato alla parte ricorrente, i documenti nn. 12, 13 e 14 in quanto non vi è prova che colleghi questi documenti alla cartella, il documento n. 15 connesso al documento n. 9 già disconosciuto in quanto inidoneo a costituire prova del dies a quo ai fini del computo della decadenza.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra [REDACTED] ha impugnato la cartella di pagamento N. 13720220005710630/000, relativa alla riscossione dell'IVA per l'anno 2017, affermando di averla conosciuta solo a seguito della notifica del sollecito di pagamento N.13720249004565268000, avvenuta in forma cartacea il 12.09.2024.

Ha eccepito che, dall'accesso agli atti, aveva appurato che la notifica della cartella, in data 22.9.23, era avvenuta al suo vecchio indirizzo di Via Valconca 26 in Morciano di Romagna, dopo lo spostamento della sua residenza ad altro indirizzo, in via Violina n. 1, stesso comune, come da certificato di residenza storico che produceva. Eccepiva inoltre lo spirare del termine di decadenza ex art. 25 DPR 602/73.

Si costituiva [REDACTED] eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto avverso un atto, il sollecito di pagamento, inviato per posta ordinaria non raccomandata, non elencato dall'art. 19 D.L.vo 546/92 tra gli atti impugnabili.

In subordine, rilevava parte resistente di aver cancellato la notificazione della cartella dai propri archivi, provvedendo a nuova notifica della stessa, in data 26.11.24, non essendo ancora spirati i termini decadenziali.

Infine, parte resistente prende posizione sulle asserzioni formulate dalla sig.ra [REDACTED] sulla notifica effettuata il 26.11.24, comunicate all'Ufficio in data 2.12.24.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Va ritenuta l'ammissibilità del ricorso. Infatti, il sollecito di pagamento è impugnabile nella misura in cui la notifica di tale atto sia l'occasione in cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria già manifestata dall'Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria, precisando che tale facoltà non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico.

Va inoltre premesso che questo giudizio è, ovviamente, limitato a quanto dedotto nell'atto introduttivo.

Si tratta solo di verificare se sia corretta o no la notifica della cartella effettuata nel settembre 2023, della

quale la ricorrente ha eccepito la inesistenza/nullità in quanto avvenuta presso un indirizzo non più attuale.

Sul punto non vi è nulla da aggiungere a quanto affermato da entrambe le parti, che concordano sulla nullità della notifica per essere variato l'indirizzo della contribuente.

L'atteggiamento assunto dalla resistente nel costituirsi in giudizio è, infatti, di riconoscimento delle ragioni esposte sul punto nel ricorso.

Al contrario, nulla questo Collegio può dire sulle altre questioni sollevate, inerenti alla notifica della cartella (la stessa cartella n. 13720220005710630000) avvenuta in data 26.11.2024. Nelle more di questo giudizio [REDACTED] ha, infatti, proceduto a nuova notifica, ma la correttezza di tale iniziativa, quanto ad ammissibilità e regolarità della "nuova" notifica, o alla necessità di un annullamento in autotutela della cartella (come indicato dal procuratore della ricorrente nella sua risposta a [REDACTED] non è e non può essere oggetto di questo processo.

In conclusione, la notifica della cartella effettuata in data 22.9.23 è nulla, il sollecito di pagamento del 12.09.24 non doveva essere emesso.

Il ricorso è fondato, le spese di lite seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo e accessori di legge